

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

in persona del Giudice Unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.R.G. 6380/2018, vertente

TRA

PAOLO (C.F.

nata a

dall' avv.

- ATTORE -

 \mathbf{E}

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F.

in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G

;

-CONVENUTO -

OGGETTO: contratto di intermediazione finanziaria

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate per l'udienza mediante trattazione scritta del 16.7.2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione iscritto il 24.5.2018, e ritualmente notificato il 29.5.2018, Paolo ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo di:

- accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro di intermediazione mobiliare intercorso tra le parti per violazione dei requisiti formali previsti dall'art. 23 d.lgs. 58/1998, con conseguente inefficacia degli ordini di acquisto di obbligazioni del 21.1.2014, 17.2.2014 e 23.4.2014 e restituzione del loro complessivo controvalore;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione mobiliare intercorso tra le parti per omessa indicazione della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 58/1998, con conseguente inefficacia degli ordini di acquisto di obbligazioni del 21.1.2014, 17.2.2014 e 23.4.2014 e restituzione del loro complessivo controvalore;
- in via gradata, accertare e dichiarare l'annullamento *ex* art. 1427 c.c. degli ordini di acquisto di obbligazioni del 21.1.2014, 17.2.2014 e 23.4.2014 con conseguente restituzione del loro complessivo controvalore;
- in via gradata, accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dell'obbligo di diligenza e correttezza professionale e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento dal contratto e risarcimento del danno subito a titolo di danno emergente e lucro cessante; in via ulteriormente gradata, ha comunque chiesto il risarcimento del danno subito, a titolo di danno emergente e lucro cessante, per la violazione degli obblighi gravanti in ragione del contratto di intermediazione stipulato tra le parti.

Si è costituta in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del tribunale adito, per essere competente il Tribunale delle imprese di Napoli, e la propria carenza di legittimazione passiva, in virtù della cessione del rapporto effettuata in favore della società Wise Dialog Bank s.p.a. (anche detta Widiba). Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.

La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza mediante trattazione scritta del 16.7.2020 il Giudice, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 co.1 c.p.c.

Deve preliminarmente darsi atto che le parti hanno esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo.

Le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e possono trovare accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.

In primo luogo la banca convenuta ha eccepito l'incompetenza funzionale del tribunale adito dal ritenendo competente il Tribunale delle imprese di Napoli: la convenuta ha infatti dedotto che le domande di nullità, annullamento e risoluzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria, nonché dei conseguenti ordini di acquisto, formulate dall'attore, determinerebbero lo scioglimento del rapporto societario tra il e la banca in quanto titoli acquistati nel corso del rapporto di intermediazione sono stati convertiti in azioni ordinarie dalla Banca, per effetto del d.m. 27.7.2017 n. 237. Pertanto, dal momento che la caducazione del contratto quadro determinerebbe, a cascata, il venir meno degli ordini di acquisto delle obbligazioni finanziarie successivamente convertite in azioni, essa inciderebbe sul rapporto societario del con il Monte dei Paschi, con conseguente competenza del Tribunale delle imprese ai sensi del d.lgs. 168/2003.

L'eccezione è infondata e pertanto non può essere accolta. In una fattispecie analoga alla presente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che "in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un'azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui "causa petendi" andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali)" (Cass. 8738/2017).

Nel caso di specie l'azione svolta dal non è relativa in via diretta al trasferimento delle azioni, ma è basata sul rapporto di intermediazione finanziaria, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata, tant'è che ogni possibile effetto sulle azioni della banca sarebbe, secondo l'attore, una mera conseguenza dell'invalidità del contratto generale d'investimento. Conseguentemente, sulla base dell'oggetto della presente controversia, l'attore ha correttamente adito il tribunale competente.

In secondo luogo la banca convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che, con atto del 24.6.2014, il Monte dei Paschi ha conferito a Widiba s.p.a. il ramo d'azienda costituito da "i beni e rapporti giuridici riferibili alla Banca On Line di MPS alla Data di

Efficacia [...] quali a titolo esemplificativo [...]. Tutti i rapporti bancari, finanziari, di intermediazione assicurativa e di investimento con i clienti, come risultanti dagli archivi della Conferente [...]" (cfr. atto di cessione allegato alla comparsa di risposta sub 1). In altre parole la banca, che oltre all'atto di cessione ha prodotto la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, avrebbe ceduto alla Widiba tutti i rapporti riferibili alla propria Banca Online, di pertinenza della cd. "filiale 6000" e, tra questi, anche il rapporto di intermediazione finanziaria con il

L'eccezione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.

Effettivamente l'atto di cessione prodotto dalla convenuta, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ha ad oggetto la cessione del ramo di azienda costituito dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici riferibili alla "Banca On Line di MPS": in essi sono ricompresi tutti i rapporti giuridici e contrattuali di pertinenza della "filiale 6000" e delle unità contabili ad essa collegate; la convenuta però, non ha compiutamente provato l'inclusione del rapporto oggetto di causa nell'ambito di tale categoria.

Infatti né il contratto quadro stipulato con il né i singoli ordini di acquisto (cfr. allegati da 4 a 6 dell'atto di citazione) contengono il benché minimo riferimento alla "Banca On Line" né tantomeno alla "filiale 6000", ma vi è esclusivo riferimento alla sola Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.; anche le comunicazioni della banca in ordine all'esecuzione degli ordini di acquisto, pur prodotti dall'attore (all. da 7 a 12 dell'atto introduttivo) fanno riferimento alla filiale "promozione finanz.", ma non c'è alcun riferimento ai criteri e alle dizioni indicate nell'atto di cessione.

Di conseguenza non risulta dimostrato che il rapporto per cui è causa sia ricompreso nell'ambito dell'oggetto della cessione intervenuta tra la convenuta e la Widiba. Tale conclusione non può dirsi superata nemmeno con la comunicazione del 3.11.2014, relativa al passaggio della clientela con Widiba (all.22 alla memoria *ex* art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), in quanto priva di qualsivoglia riferibilità al o ai suoi rapporti contrattuali; né tantomeno può essere valorizzato l'estratto conto su carta intestata Widiba (all. 18 alla comparsa di risposta), di provenienza unilaterale, in mancanza di prova della sua comunicazione al cliente.

Ciò premesso, occorre dunque esaminare la domanda volta ad accertare la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria, che l'attore articola sotto un duplice profilo: da un lato infatti lamenta la violazione dei requisiti formali previsti dall'art. 23 d.lgs. 58/1998, dall'altro l'omessa indicazione della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 58/1998.

Riguardo al primo aspetto il ha eccepito la carenza di forma scritta del rapporto in quanto egli avrebbe sottoscritto esclusivamente una proposta contrattuale, a cui non sarebbe seguita la comunicazione della Banca di conferma per accettazione nonostante questa fosse espressamente

prevista e indicata nel documento contrattuale; inoltre tale proposta sarebbe del tutto priva del regolamento normativo, soltanto menzionato a pag. 4 ma non allegato quanto al contenuto delle norme che avrebbero dovuto disciplinare il contratto.

Con riferimento al secondo aspetto, ha rilevato come la proposta contrattuale non abbia disciplinato per iscritto la facoltà di recesso del cliente, prevista a pena di nullità dall'art. 30 TUF.

Sotto tali profili la domanda deve ritenersi infondata.

Con la comparsa di risposta parte convenuta ha infatti prodotto copia dell'accettazione, da essa sottoscritta, della proposta contrattuale sottoscritta dal inclusiva del regolamento normativo di 40 pagine, anch'esso sottoscritto a margine dal cliente (doc. 11 allegato alla comparsa). Tale documentazione è stata disconosciuta dal alla prima udienza sicché la banca, nel corso dell'appendice di trattazione ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., ha prodotto tutta la documentazione sopra indicata in originale: tali documenti originali non sono stati oggetto di ulteriore disconoscimento da parte dell'attore.

Pur in presenza di un contratto completo nei suoi elementi e sottoscritto da entrambe le parti, l'attore ne ha comunque rilevato la nullità in quanto l'accettazione da parte della banca della proposta contrattuale non sarebbe stata spedita o consegnata al cliente.

Sul punto però non appare direttamente conferente il richiamo al precedente giurisprudenziale della Cassazione a Sezioni Unite n. 898/2018: con tale pronuncia la Corte ha infatti statuito che "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". In altre parole il supremo consesso di legittimità ha ritenuto valido sotto il profilo formale il contratto sottoscritto dal solo cliente e ad esso consegnato, anche in assenza della sottoscrizione dell'intermediario.

Nel caso di specie il contratto è sottoscritto da entrambe le parti e pertanto può dirsi perfezionato, la copia sottoscritta dal cliente è stata ad egli consegnata (in tal senso, sia pag. 3 che a pag. 4 del contratto, il cliente dichiara e sottoscrive di aver ricevuto copia della documentazione contrattuale) e nessun dubbio può sorgere sul fatto che il contratto sia stato consapevolmente eseguito da entrambe le parti, ivi compresa la banca, mediante diversi ordini di acquisto provenienti dal cliente ed eseguiti dall'istituto di credito (cfr. all. da 4 a 12 all'atto di citazione).

Né d'altronde la normativa vigente, sia generale che di settore, prevede tra i requisiti di forma del contratto la necessaria comunicazione della banca di adesione allo stesso, e ciò a maggior ragione quando al cliente è già stata previamente consegnata la copia da egli sottoscritta e il contratto è stato pacificamente posto in esecuzione tra le parti.

Infine, con riferimento alla clausola che preveda la facoltà di recesso del cliente, questa risulta correttamente stipulata all'art. 21 delle "norme contrattuali che regolano i servizi bancari e di investimento" allegate al contratto e che ne costituiscono parte integrante, sicché l'art. 30 TUF risulta pienamente rispettato.

In subordine l'attore ha poi invocato l'annullabilità *ex* art. 1427 c.c. degli ordini di acquisto di obbligazioni effettuati il 21.1.2014, 17.2.2014 e 23.4.2014: in particolare le obbligazioni da egli acquistate sarebbero state presentate dalla banca come obbligazioni ordinarie mentre in realtà si trattava di obbligazioni subordinate.

A tal proposito è opportuno precisare che per obbligazioni subordinate si intendono quei titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore). In altre parole sono obbligazioni il cui rimborso nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente avviene successivamente a quello dei creditori ordinari e pertanto si distinguono dalle altre obbligazioni per la tipologia di rischio, che è via via più elevato anche in base al sottogruppo di obbligazioni subordinate scelto (si parte da quelle *tier III* fino a quelle *tier I*, le più rischiose).

Tale differenza nel caso di specie assume particolare rilevanza, dal momento che il d.m. 237/2017, in attuazione del decreto-legge 23.12.2016 n. 237, convertito con modificazioni con la legge 17.2.2017 n.15, attuando il meccanismo del cd. *burden sharing* previsto dalla disciplina comunitaria, ha imposto ai titolari di alcune obbligazioni subordinate la conversione di tali titoli in azioni (cfr. in tal senso quanto ricostruito dalla convenuta nella comparsa di risposta, pag. 11-12). Venendo all'esame dell'odierna fattispecie, le obbligazioni acquistate dal il 21.1.2014, 17.2.2014 e 23.4.2014 sono obbligazioni subordinate *lower tier II*, che presentano un medio livello di subordinazione e differiscono da un'obbligazione ordinaria solo perché quest'ultima gode di priorità in caso di liquidazione dell'emittente (cfr. comparsa di risposta, pag. 12, nota a piè pagina). Tale circostanza non risulta contestata dalle parti ed emerge dall'esame delle schede titoli prodotti dalla convenuta (cfr. all. 13-14 alla comparsa di risposta). Inoltre è pacifico che le suddette obbligazioni siano rientrate nell'ambito del meccanismo di *burden sharing* e pertanto forzosamente convertite *ex lege* nelle azioni - di ben più modesto valore- del Monte dei Paschi.

Dall'esame degli ordini di acquisto sottoscritti dal e delle comunicazioni di avvenuta esecuzione degli ordini inviato dalla Banca però la natura subordinata dei titoli acquistati non emerge in alcun modo (cfr. all. da 4 a 6 e da 7 a 12 dell'atto di citazione). Anzi, negli ordini di acquisto sottoscritti dall'attore (cfr. all. da 4 a 6 alla citazione) i titoli in questione sono espressamente qualificati come "ordinari", senza alcuna menzione della loro natura subordinata o comunque del fatto che il loro rimborso sarebbe stato postergato rispetto agli altri creditori titolati: quello che infatti rileva non è tanto l'indicazione nominale del tipo di obbligazione, che in assenza di definizione normativa può essere suscettibile di diversi tipi di categorizzazione, quanto l'informazione al cliente della sostanziale natura subordinata della stessa rispetto alle altre.

Né tale lacuna informativa può dirsi colmata con l'indicazione del fatto che il rischio del titolo acquistato sia stato espressamente classificato come elevato, atteso che tale generica indicazione non consente di comprendere nello specifico il livello di subordinazione e il suo livello di priorità nel rimborso in caso di liquidazione dell'emittente.

E' stato condivisibilmente affermato che "in tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo" (Cass. 18153/2020, ma anche Cass. 10286/2018), sicché anche la qualità di investitore esperto in capo al non vale ad escludere di per sé la necessità di fornire al cliente un'informazione completa ed esaustiva, né può costituire assolvimento dell'onere della prova previsto in capo alla banca dall'art. 23 co. 6 TUF (e ciò anche in relazione a quanto argomentato nel capoverso precedente).

Il deficit informativo sopra ricostruito non appare però integrare i requisiti previsti per la pur invocata annullabilità degli ordini an sensi dell'art. 1427 e ss. c.c. Sul punto l'attore ha dedotto la sussistenza di un errore essenziale ricadente sull'oggetto del contratto. A ben vedere però l'annullamento di ordini di negoziazione per vizio del consenso e, in particolare, per errore essenziale e riconoscibile dalla banca (che avrebbe dovuto informare l'investitore dei rischi dell'investimento) sull'oggetto ovvero sulla qualità essenziale dei titoli, presuppone la dimostrazione che, qualora avesse ricevuto adeguate informazioni al momento della contrattazione l'investitore non avrebbe certamente compiuto l'operazione. Tale dimostrazione però non è stata specificamente fornita, sicché la domanda di annullamento deve respingersi per mancanza di prova della essenzialità o riconoscibilità dell'errore.

Di contro, l'inadeguatezza delle informazioni ricevute in relazione agli ordini di acquisto contestati appare inquadrabile nell'ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento alle obbligazioni cui la banca è tenuta ex lege nei confronti del cliente nella prestazione dei servizi di investimento e accessori (*ex* art. 21, co. 1 TUF) già per effetto del contratto generale di investimento e, comunque, dei singoli contratti di acquisto dei titoli (che hanno natura negoziale autonoma, pur discendendo dal contratto quadro, cfr. Cass. 12937/2017).

Infatti sia l'art. 21 TUF citato che l'art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 impongono all'intermediario di offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato.

Tale carenza informativa integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale che, pur potendo dar luogo alla relativa tutela risarcitoria, nel caso di specie non assume i connotati di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto quadro o dei singoli ordini di acquisto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Infatti, con riferimento alla richiesta risoluzione del contratto quadro, l'l'inadempimento della banca, pur cagionando un presumibile danno al creditore, non ha impedito di per sé la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto nell'ottica del quadro complessivo del rapporto.

In ogni caso però tale inadempimento determina il diritto risarcimento del danno *ex* art. 1218 c.c. sicché la relativa domanda di parte attrice può trovare accoglimento in tal senso. Infatti se è certamente vero che il danno derivante dall'inadempimento degli obblighi informativi non può mai considerarsi in *re ipsa*, tuttavia - in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo - sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto alla avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, i cui effetti pregiudizievoli non possono pertanto essere ascritti alla sua volontà; né la precedente o contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi fa venire meno gli obblighi previsti dalla legge in capo all'intermediario (Cass. 8388/2018, Cass. 7995/2020, Cass. 18153/2020).

Nel caso di specie il danno patito dall'attore è configurabile in relazione all'avvenuta conversione forzosa delle obbligazioni acquistate dal cliente in azioni della banca, in ragione della loro effettiva natura subordinata: tale conversione ha sicuramente comportato una perdita economica in capo al

stante il valore di mercato delle azioni ricevute, evidentemente molto più basso del capitale originariamente investito.

Infine, con riferimento alla quantificazione del danno, è stato affermato che l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile "da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria" (Cass. 29353/2018).

Inoltre "ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse" (Cass. 17948/2020).

Pertanto dal valore iniziale del capitale investito, pari ad € 301.768,56, dovrà sottrarsi sia il valore residuo dei titoli azionari in possesso dell'attore, pari ad € 91.557,84 (trattandosi di 31.681 azioni dal valore di € 2,64 ciascuna al momento della domanda), sia l'importo delle cedole da questi nel frattempo riscosse in relazione agli ordini di cui è causa, pari ad € 20.275,50 (somma indicata da parte convenuta sulla base dei doc. 17-20 da ella prodotti e non specificamente contestata in replica, cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta, pag. 33), per un totale complessivo di € 189.935,22. Non può essere invece riconosciuta l'ulteriore somma richiesta a titolo di lucro cessante in mancanza di prova specifica del fatto che l'attore, in caso di corretta informazione da parte della convenuta, avrebbe investito o continuato a detenere il proprio capitale in obbligazioni ordinarie di Banca Intesa.

In conclusione, e per le motivazioni sopra profuse, può accogliersi la domanda risarcitoria formulata dall'attore con conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo come sopra determinato oltre interessi; trattandosi di obbligo di valuta, non spetta invece la rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014 e tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 189.935,22 oltre interessi in favore di Paolo a titolo di risarcimento del danno;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
 12.355,00, di cui € 545,00 per spese ed € 11.810,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
 e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Romolo Leone.

Aversa, 12/11/2020

il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio